

## Fondo Bilaterale ...

## confermate le tutele!

***Definito il nuovo accordo sul Fondo Bilaterale per armonizzarne lo Statuto rispetto a quanto dettato dall'art. 3 Legge 92/2012 in materia di integrazione salariale e gestione degli esuberanti. Raggiunta anche una intesa emergenziale per gestire gli effetti derivanti dalle modifiche previdenziali introdotte dalla Ministra Fornero.***

Nella tarda serata del 30 luglio 2013 si è definito l'accordo per l' adeguamento dello statuto del Fondo Bilaterale alle disposizioni dettate con l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n.92, che prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori lavorativi non coperti da normative di integrazione salariale e per assicurare conseguentemente tutele ai lavoratori, in presenza di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le casistiche previste dalla normativa che regola l' integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Le procedure di accesso alle prestazioni ordinarie/straordinarie del nuovo Fondo bilaterale troveranno pratica applicazione successivamente all'emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministro del lavoro e contestualmente subentrerà a quello concordato il 15 maggio 2009.

***Restano ovviamente confermate, nella nuova stesura dello Statuto, le tutele*** del Fondo Bilaterale oggi in vigore ed i criteri e le misure di accesso alle prestazioni ordinarie, mentre per quelle straordinarie, ferma restando la validità di quanto oggi in essere, la prestazione di accompagnamento in pensione ***avrà una estensione fino ad un massimo di 60 mesi***, invece dei 48 del regolamento del Fondo Bilaterale oggi vigente.

Il nuovo Fondo Bilaterale verrà trasferito presso l'INPS ai sensi dell'art. 3 della legge 92/2012 con oneri di amministrazione definiti dal regolamento di contabilità dello stesso istituto previdenziale.

Il Fondo, così come avviene oggi, sarà gestito da un Comitato Amministratore composto pariteticamente dai rappresentanti delle Società del Gruppo F.S. e delle O.S., nonché da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alle riunioni parteciperà anche il collegio sindacale dell'INPS ed il Direttore dell'istituto con voto consultivo.

## Gestione delle ricadute della riforma previdenziale

Per la risoluzione infine dei problemi creatisi all'indomani della riforma previdenziale attuata con legge 214/2011 (cosiddetta manovra di Natale) e degli effetti della legge 122/2010 che ha introdotto il criterio della norma "sulle aspettative di vita" che prevede incrementi di mesi sui limiti di accesso a pensione, ***già dal 2016 e poi per ogni due anni in progress***, si è poi convenuto tra Gruppo F.S. e O.S. di costituire un "***Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie***" mediante l'utilizzo di

parte delle disponibilità economiche che risultano dal Bilancio del Fondo Bilaterale al 31/12/2012. Le stesse erano originariamente destinate alle prestazioni ordinarie, per le quali, ad oggi, non sono ancora state impegnate risorse e pertanto risultano in eccesso rispetto alle reali esigenze di riqualificazione professionale e da quant'altro previsto dalle tipologie delle prestazioni ordinarie nelle Società del Gruppo F.S.

Questo "Fondo emergenziale" servirà quindi a garantire un numero consistente di Ferrovieri interessati dalle prestazioni straordinarie e che hanno necessità, *per le modifiche legislative sopra richiamate*, ad essere destinatari delle prestazioni di accompagnamento in pensione ***oltre i 48 mesi di durata massima*** previsti dagli accordi del 15 maggio 2009.

Con questa deroga si attua quanto previsto, a tutela dei Ferrovieri, dall'Articolo 16 dell'accordo istitutivo del Fondo Bilaterale del 15/05/2009, nel quale è appunto riportata la possibilità di intervenire con variazioni ai criteri e misure di accesso alle prestazioni, in caso di modifiche profonde alle regole pensionistiche, così come avvenuto con la riforma Monti/Fornero.

La gestione di "questo Fondo emergenziale" non comporterà ricadute dirette sulla geografia degli impianti oggi esistenti. Contestualmente potranno anche affrontarsi gli efficientamenti produttivi e le ricadute sul piano occupazionale ***derivanti da eventuali contrazioni di servizi***, conseguenti ad innovazioni tecnologiche.

La sua gestione verrà curata da Ferservizi S.p.A. e avrà una durata di 24 mesi.

Roma 31/luglio/2013

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

